N. 68.

Legge che stabilisce la corresponsione della 13a mensilità agli impiegati e della 53a settimana agli operai.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 19 Dicembre 1946:

Art. 1.

E' concessa la 13a mensilità per l'anno solare 1946 pari allo stipendio attuale percepito, comprensivo delle indennità caroviveri e dell'aumento già concesso, escluse le altre indennità e gli assegni famigliari, ai dipendenti statali e parastatali.

Art. 2.

E' pure concessa la 53a settimana agli operai statali e parastatali in misura proporzionale alle giornate di lavoro da essi prestate e cioè pari a 48 ore di paga da 150 giornate in su, a 36 ore di paga da 100 a 150, a 24 ore di paga da 50 a 100, a 12 ore di paga da 25 a 50 in base alle tariffe attuali e di ciascuna categoria.

Art. 3.

Le superiori disposizioni sono estendibili ai dipendenti ed agli operai di industrie, di enti e di privati con esclusione degli assegni famigliari.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 Dicembre 1946 (1646 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Martelli - Luigi Montironi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini